

Pubblicato il 19/03/2020

N. 00050/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00056/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2020, proposto da  
Amedeo Fusco, Antonio Giovanni Silla, Spacone Mario, Spacone Pietro,  
Egidio Silla, Paolo Di Cesare, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo  
Costantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Scanno, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Giovanni Mastrogiovanni non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Scanno (Aq) n. 34, del  
6.12.2019, avente ad oggetto "ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE  
DELLO STATO DI DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI

SCANNO, AI SENSI DELL'ART.246 DEL D. LGS. N.267/2000” dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 11.12.2019 (Doc. n. 1), dei relativi pareri ed allegati (segnatamente della relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente del 29.11.2019 ex art. 246, comma 1, D. Lgs. 267/2000 - Doc. n. 2, della relazione a firma del Prof. Dr. Andrea Ziruolo del 19.11.2019 - Doc. n. 3 e del parere del responsabile del servizio dell’area finanziaria, Consigliere Anziano Marone Giuseppe) e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Scanno (Aq) n. 41 del 30.12.2019, avente ad oggetto ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 251 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 267/2000, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 27.1.2020 (Doc. n. 4) e dei relativi allegati, oltre che di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione comunale intimata con cui con la contestazione delle tesi di parte ricorrente si richiede il rinvio della discussione collegiale,

Visto l’art. 84.comma 1, terzo periodo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Considerato, in linea preliminare, che non si hanno dubbi sull’ammissibilità del presente gravame in quanto se la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare gli atti dell'organo di cui fanno parte è limitata ai casi in cui

vengono in rilievo determinazioni direttamente incidenti sul diritto all'ufficio non vi sono dubbi che, nel caso in esame, il provvedimento impugnato incide in via diretta sul munus dei componenti dell'organo, in quanto integrano comunque una preclusione parziale dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 02/10/2012, n. 5184).

Considerato, quanto al *fumus*, che, ad una sommaria delibazione propria della fase, la domanda cautelare interinale appare suscettibile di favorevole apprezzamento rilevato che:

- “... *si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste ...*” (art. 244, D. Lgs. 267/2000);

- la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è pertanto frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge;

- il procedimento in parola richiede, quindi, una approfondita istruttoria dalla quale deve emergere l'impossibilità dell'attivazione di un diverso strumento giuridico;

- l'art. 242 dispone che “... *sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari ...*”;

- al 31 dicembre 2018 (ultimo esercizio chiuso con rendiconto approvato) il Comune di Scanno non risultava strutturalmente deficitario in base ai dati di cui alla predetta tabella e come riconosciuto anche nella relazione allegata alla delibera di dissesto nella quale si legge che l'Ente “*non risulti essere strutturalmente deficitario secondo gli indici di deficiarietà strutturale...*”;

- la circostanza riportata nella relazione tecnica secondo cui *“il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243bis e ss. trova significativi limiti applicativi conseguenti all'eccessivo ricorso da parte degli enti locali che non danno più tempi certi alle relative procedure, impedendo di poter gestire le transazioni con i creditori dell'ente che richiedono certezza dei tempi di monetizzazione del credito”* denota una valutazione discrezionale che esula dalla valutazione relativa alla procedura di dissesto che, come sottolineato, è una determinazione vincolata in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge”.

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sospensione interinale dell'efficacia dell'atto impugnato.

La discussione collegiale alla Camera di consiglio viene fissata al Camera di Consiglio del 22 aprile 2020.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett. e) la discussione del merito viene fin d'ora fissata al 6 maggio 2020.

P.Q.M.

accoglie la domanda di tutela interinale, e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia degli atti impugnati;
- b) fissa la discussione collegiale dell'istanza di sospensiva al Camera di Consiglio del 22 aprile 2020;
- c) l'Udienza Pubblica per la discussione del merito, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett. e), viene fissata al 20 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 18 marzo 2020.

**Il Presidente**  
**Umberto Realfonzo**

## IL SEGRETARIO